

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"UNI OSTIA APS - Università di Promozione Culturale e Solidale"

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria di UNI OSTIA l'11 luglio 2019

Costituzione e generalità

Art 1) Costituzione

- 1.1 È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "UNI OSTIA APS – Università di Promozione Culturale e Solidale" (di seguito indicata con la dizione "Associazione").
- 1.2 L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 1.3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 1.4 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art 2) Sede

- 2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma in Via Capo Palinuro 2 – 00122
- 2.2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
- 2.3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art 3) Durata

- 3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Scopi e mezzi d'azione

Art 4) Scopi

- 4.1 Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
- 4.2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
- 4.3. L'Associazione ha per scopo la promozione sociale, nella accezione più ampia del termine, e persegue tale finalità approfondendo e soddisfacendo le problematiche emergenti e o suggerite dal contesto socio-territoriale, la realizzazione di attività culturali, educative, sportive, ludico-ricreative e di tutela dell'ambiente.

- 4.4. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Art 5) Attività sociali e mezzi d'azione

- 5.1 Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, UNI OSTIA APS esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le attività di seguito indicate, in favore dei propri soci, e dei loro associati e familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 5.2.1 Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- 5.2.2 riconoscimento dei diritti culturali, l'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, attraverso la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale; nonché favorendo l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e la promozione dell'inclusione digitale;
- 5.2.3 la promozione dell'educazione permanente, ricorrente e rinnovata, nell'ottica anche di un invecchiamento attivo dell'individuo; l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
- 5.2.4 promuove la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- 5.2.5 l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali in ogni sua forma, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 5.2.6 l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 5.2.7 promuove la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
- 5.2.8 l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso finalizzate a favorire il turismo sociale, responsabile e sostenibile; la cooperazione e gli scambi culturali con altre realtà associative, europee e internazionali, su basi di reciprocità, come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;

- 5.2.9 l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, mostre, dibattiti e quant'altro su tutti gli argomenti di natura culturale e sociale identificati come rilevanti;
- 5.2.10 l'organizzazione di meeting, manifestazioni, spettacoli musicali e teatrali rivolti anche a tutta la collettività, nonché l'organizzazione e la gestione di attività sportive e o motorie non professionistiche;
- 5.2.11 favorisce e promuove in ogni forma l'espressione artistica dalla scrittura alla musica, alle arti visive, tra l'altro, organizzando la presentazione di testi letterari, film, lavori teatrali, concerti, mostre e così via;
- 5.2.12 la predisposizione di centri di documentazione a servizio dei soci e/o di terzi che ne facciano richiesta;
- 5.2.13 stipula convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura di consulenze e servizi nell'ambito dei propri scopi statutari;
- 5.2.14 promuove e cura, direttamente o indirettamente, la redazione di testi, libri e riviste, anche di natura multimediale, da mettere a disposizione dei soci e/o di altri soggetti richiedenti;
- 5.2.15 opera interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- 5.2.16 inoltre l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività che sia per natura connessa e/o accessoria alle attività statutarie, o integrativa delle medesime;
- 5.2.17 diffonde e promuove una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità; l'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza;
- 5.2.18 lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'omofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- 5.2.19 la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 5.2.20 la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5.2.21 la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 5.3 L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

- 5.4 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 5.5 L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art 6) Collaborazioni e affiliazioni

- 6.1 Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione può attivare rapporti di collaborazione e di scambio con altre associazioni aventi le medesime finalità statutarie in ottica di realizzazione di una rete territoriale e o nazionale fra le associazioni ed enti con i medesimi scopi o affinità sociali.
- 6.2 I rapporti collaborativi o cooperativi dell'Associazione con terzi soggetti possono instaurarsi attraverso l'affiliazione, o la partnership o la convenzione.
- 6.1.1. **Contributi**
- 7.1 L'Associazione può ricevere contributi e/o sovvenzioni, sia da parte di enti pubblici che da privati, offrendo la propria collaborazione e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività, oppure a titolo di elargizioni liberali, in totale trasparenza.

I Soci. Regole di adesione, diritti e doveri

Art 8) Adesione

- 8.1 L'adesione alla Associazione è determinata dalle seguenti regole:
- 8.1.1 all'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze;
- 8.1.2 il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso; contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno;
- 8.1.3 sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 8.2 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 8.3 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

- 8.4 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio dei probiviri.
- 8.4.1 Nel caso che anche il Collegio rigetti la domanda di ammissione, l'interessato può chiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibererà in occasione della prima riunione ordinaria.
- 8.5 La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile, trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art 9) Socio Onorario

- 9.1 È prevista la figura del Socio Onorario.
- 9.2 Sono soci onorari coloro che, avendo acquisito particolari meriti nei riguardi della Associazione o della realtà socio-culturale in cui operano o hanno operato e, avendola illustrata in ragione della loro opera e della loro personalità, sono nominati tali dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- 9.3 I soci onorari non possono superare il numero di due ogni cento iscritti e non perdono la loro qualità anche nella eventualità di una contrazione del numero di iscrizioni che ha reso possibile la loro nomina.
- 9.4 I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote di iscrizione.

Art 10) Diritti e doveri

- 10.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
- 10.2 L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- 10.3 Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 10.4 Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
- 10.5 I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- 10.6 Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

10.7 Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art 11) Perdita della qualità di socio

11.1 La qualità di socio si perde per:

11.1.1 Decesso.

11.1.2 Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

11.1.3 Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorso l'anno di riferimento per il quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa, come previsto al successivo punto 14.12.4;

11.1.4 Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

11.1.4.1 Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso.

11.1.4.2 Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

11.1.4.3 Il Consiglio Direttivo, esaminato il parere del Collegio dei probiviri, si pronuncia nuovamente in merito.

11.1.4.4 Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea, che delibererà in merito in occasione della prima riunione ordinaria.

Organi della Associazione

11.1. Organi dell'Associazione

12.1 Gli organi della Associazione sono:

12.1.1 l'Assemblea degli associati;

12.1.2 il Consiglio Direttivo;

12.1.3 il Presidente;

12.1.4 il Tesoriere;

12.1.5 il Segretario;

- 12.1.6 l'Organo di controllo;
- 12.1.7 il Collegio dei probiviri.
- 12.2 Tutte le cariche associative sono elettive e svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate per l'espletamento di specifici incarichi affidati dal Consiglio Direttivo.
- 12.3 Le cariche associative hanno durata triennale.

Art 13) L'Assemblea degli associati

- 13.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione, iscritti da almeno tre mesi, e dai soci onorari e hanno uguali diritti nell'Assemblea. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
- 13.2 Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, come specificato al punto 13.11.
- 13.3 L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione:
 - 13.3.1 delinea, esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - 13.3.2 definisce le linee guida per l'anno successivo;
 - 13.3.3 delibera sulle scelte e gli orientamenti dell'Associazione in conformità con l'ordinamento statutario;
 - 13.3.4 individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - 13.3.5 delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
 - 13.3.6 elegge i componenti del Consiglio Direttivo, nonché il o i componenti dell'eventuale Organo di controllo e del Collegio dei probiviri;
 - 13.3.7 delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 13.3.8 delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
 - 13.3.9 delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - 13.3.10 delibera sulla instaurazione di rapporti collaborativi o cooperativi con terzi soggetti associativi o enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri, e la cui relazione consenta ad UNI OSTIA maggiori opportunità nell'espletamento dei propri fini istituzionali;
 - 13.3.11 delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
- 13.4.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, nonché da un numero di suoi membri pari ad almeno un terzo degli affiliati aventi diritto al voto.

- 13.4.2 La convocazione avviene, sia mediante avviso affisso nelle bacheche riservate alla Associazione presso le sedi in cui essa svolge la propria attività, sia mediante posta elettronica, od ogni altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il termine di seguito indicato.
- 13.4.3 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- 13.4.4 L'Assemblea Ordinaria deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione; si riunisce altresì ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
- 13.5 L'Assemblea Ordinaria deve approvare il rendiconto consuntivo e l'eventuale rendiconto preventivo; esaminare ed approvare le relazioni del Presidente e dell'Organo di controllo; esaminare le questioni poste all'o.d.g.
- 13.6 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- 13.6.1 approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- 13.6.2 sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- 13.6.3 scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
- 13.7 Le convocazioni dovranno essere disposte almeno quindici giorni prima della data prevista per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
- 13.8 L'o.d.g. dell'Assemblea è fissato dal Consiglio Direttivo, e potrà essere ampliato ed integrato su richiesta scritta presentata da almeno un decimo dei membri dell'Assemblea medesima.
- 13.9 Modalità esecutive delle Assemblee.
- 13.9.1 L'Assemblea nomina un proprio Presidente o, in alternativa, può essere presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, dal Vicepresidente. Inoltre, nomina un Segretario che procede alla redazione del verbale dell'Assemblea. I verbali sono redatti su un apposito e specifico registro e vengono firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
- 13.9.2 Il Consiglio Direttivo, antecedentemente all'assemblea, nomina una Commissione per la verifica dell'elenco dei soci aventi diritto al voto, della regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea. Diversamente, tali compiti spettano al Presidente dell'Assemblea.
- 13.9.3 In prima convocazione l'Assemblea può deliberare su qualunque argomento ed è validamente costituita quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto.

- 13.9.4 In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e può deliberare esclusivamente sui punti fissati nell'ordine del giorno.
- 13.9.5 Le deliberazioni sono valide quando vengono prese a maggioranza semplice dei soci presenti e rappresentati, fatta eccezione per i casi più avanti specificati.
- 13.9.5.1 Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
- 13.9.5.2 Per le modifiche allo Statuto è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e dovranno essere deliberate da almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.
- 13.9.5.3 Per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Associazione, e per la relativa devoluzione del patrimonio residuo e per la nomina e revoca dei liquidatori, è necessaria la maggioranza di tre quarti dei medesimi.
- 13.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.
- 13.11 Ogni membro può farsi rappresentare da altro membro mediante delega scritta. Ogni associato può ricevere un numero massimo di deleghe, conferitegli da altri associati, sulla base di quanto deliberato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo in rapporto al numero dei soci aventi diritto al voto: due deleghe fino a 400 associati; tre deleghe da 401 a 800 associati; 4 deleghe oltre gli 800 associati.
- 13.12 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità amministrativa e di politica gestionale, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo non hanno diritto di voto e conseguentemente non possono essere portatori di deleghe.
- 13.13 Le deliberazioni prese in conformità del presente Statuto e delle leggi vigenti sono vincolanti per tutti i soci, fatto salvo il diritto di recesso individuale.
- 13.14 Assemblea elettiva
- 13.14.1 In caso di elezioni, l'Assemblea nomina il Presidente del seggio elettorale insieme ad altri tre componenti dello stesso. Costoro stabiliscono l'orario di apertura e chiusura delle operazioni elettorali, i tempi dello scrutinio e proclamano gli eletti redigendo apposito verbale sul medesimo registro previsto per le adunanze dell'Assemblea.
- 13.14.2 I membri del seggio elettorale consegnano personalmente la scheda ai soci aventi diritto di voto, nonché le schede dei loro delegati. La lista degli aventi diritto, comprensiva dei soci onorari, è prodotta dal Consiglio Direttivo. Essa è affissa nei locali in cui si svolgono le operazioni elettorali.
- 13.14.3 Per la nomina del Consiglio Direttivo il voto viene espresso dai soci a scrutinio segreto; ogni socio votante può esprimere fino al massimo del numero delle preferenze indicate da apposita delibera del Consiglio Direttivo uscente, come indicato dal successivo punto 13.14.4.
- 13.14.4 Il numero massimo delle preferenze deliberato dal Consiglio direttivo dovrà essere compreso fra il minimo di 1/3 e il massimo di 2/3 del totale dei componenti il Consiglio direttivo che si andrà ad

eleggere. La o le preferenze vengono espresse apponendo una croce a fianco di ciascuno dei candidati prescelti.

- 13.14.5 Qualora nella scheda risulta un numero maggiore di voti rispetto al limite consentito, la scheda viene annullata.
- 13.14.6 Risultano eletti, nel numero stabilito, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità per l'ultimo eletto, quello che sia socio onorario ovvero, in subordine, il socio con maggiore anzianità associativa.
- 13.14.7 Per la nomina dell'eventuale Organo di controllo e del Collegio dei probiviri il voto viene espresso dai soci a scrutinio segreto.
- 13.14.7.1 Per l'elezione dell'Organo di controllo di tipo collegiale e del Collegio dei probiviri, ogni socio può esprimere fino a 3 preferenze. Qualora nella scheda risulta un numero maggiore di voti rispetto al limite consentito, la scheda viene annullata.
- 13.14.8 I soci che intendono candidarsi alle cariche elettive degli organi associativi possono presentare la candidatura per uno solo di tali organi.

Art 14) Il Consiglio Direttivo

- 14.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 14.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da un numero di membri oscillante tra i 5 e i 15 eletti dall'Assemblea degli associati.
- 14.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione e che abbiano riportato un numero di preferenze non inferiore ad almeno il 50% dell'ultimo degli eletti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
- 14.4 I membri del Consiglio Direttivo possono decadere dal loro incarico prima della scadenza naturale del mandato per dimissione o per esclusione, nell'eventualità che si verificano le condizioni di un provvedimento escludente ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.
- 14.5 Entro trenta giorni prima della scadenza del triennio di mandato e comunque entro il 30 aprile del triennio di riferimento, il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea degli associati con all'o.d.g. il rinnovo delle cariche.
- 14.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce per la prima volta entro quindici giorni lavorativi dalla sua elezione e procede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere, del Segretario ed eventuali altre cariche previste dai Regolamenti associativi.

- 14.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte in cui ne ravvisino la necessità il Presidente o almeno un terzo dei suoi componenti.
- 14.8 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta o telematica, da inviare almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
- 14.9 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- 14.10 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite se presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità le delibere vengono rigettate.
- 14.11 Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 14.12 Al Consiglio Direttivo compete:
- 14.12.1 l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- 14.12.2 eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere ed eventuali altre cariche previste dai regolamenti associativi;
- 14.12.3 amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- 14.12.4 stabilire annualmente l'entità della quota sociale che ciascun socio è tenuto a versare, le relative modalità di versamento e il periodo annuo di riferimento della stessa;
- 14.12.5 predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il conto consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 14.12.6 ove ne ravvisi la necessità, conferire ad altri soci procure speciali e ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Ciascun membro del Direttivo, che abbia uno degli incarichi previsti dal presente Statuto o dai Regolamenti associativi, può organizzare gruppi di lavoro costituiti da altri membri del direttivo o da soci con specifiche capacità, conoscenze e disponibilità;
- 14.12.7 qualora lo ritenga opportuno, redigere appositi Regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
- 14.12.8 deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

- 14.12.9 decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- 14.12.10 deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del DLgs. n. 117/2017;
- 14.12.11 proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- 14.12.12 istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art 15) Il Presidente

- 15.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità politiche, amministrative e giudiziarie. Ha, altresì, l'uso della firma sociale e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
- 15.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
- 15.3 Il Presidente in particolare:
 - 15.3.1 provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - 15.3.2 è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio Direttivo.
 - 15.3.3 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 - 15.3.4 In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.
 - 15.3.5 In caso di dimissioni o di decesso, subentra in carica con gli stessi poteri il Vicepresidente, il quale entro tre mesi provvede a convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Art 16) Il Vicepresidente

- 16.1 Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di suo impedimento o su suo specifico mandato.

Art 17) Il Tesoriere

- 17.1 Il Tesoriere gestisce i fondi della Associazione secondo le disposizioni del Consiglio direttivo.

- 17.2 Al Tesoriere spetta il compito di:
- a. tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b. predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art 18) Il Segretario

- 18.1 Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Ad esso compete:
- 18.1.1 la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - 18.1.2 curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - 18.1.3 la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato;
 - 18.1.4 custodire i registri dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organismo eventualmente costituito;
 - 18.1.5 assolve tutte le altre funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio;
 - 18.1.6 nell'espletamento dei propri compiti il Segretario potrà farsi coadiuvare in forma occasionale o continuativa da altri soci che formeranno l'Ufficio di segreteria.

Art 19) L'Organo di controllo

- 19.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. Le modalità di elezione sono regolamentate nell'art. 13.14.7 e 13.14.7.1 del presente Statuto.
- 19.2 Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 19.3 Ove l'Organo di controllo fosse collegiale elegge al proprio interno un Presidente.
- 19.4 L'Organo di controllo:
- 19.4.1 vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - 19.4.2 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - 19.4.3 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - 19.4.4 può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

19.4.5 può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art 20) Il Collegio dei probiviri

20.1 Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi ed eventualmente due supplenti eletti dalla Assemblea che sceglie tra i propri membri. Le modalità di elezione sono regolamentate nell'art. 13.14.7 e 13.14.7.1 del presente Statuto. Sono effettivi i tre che abbiano raccolto il maggior numero di voti. Sono supplenti i primi due dei non eletti. L'eletto col maggior numero di voti assume la carica di Presidente del Collegio

20.2 Il Collegio, su richiesta del Consiglio Direttivo, giudica le controversie insorte tra soci nell'ambito della Associazione, nonché tra soci ed organi sociali. Dà parere al Consiglio Direttivo sulla esclusione di soci ai sensi dell'art. 11.1.4.2 e 11.1.4.3.

20.3 Il Collegio esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

20.4 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre al Collegio dei probiviri le questioni per le quali riceve richiesta da almeno otto soci.

20.5 Al Collegio dei probiviri è demandata l'interpretazione del presente Statuto nei casi controversi.

Libri sociali

Art 21) I Libri sociali

21.1 L' Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- a. libro degli associati;
- b. scritture contabili e bilancio;
- c. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

21.2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Patrimonio ed Esercizio finanziario

Art 22) Il Patrimonio e le Risorse economiche

22.1 Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a. quote associative e contributi degli associati;
- b. contributi ed erogazioni liberali di associati e terzi;
- c. donazioni e lasciti testamentari;

- d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g. rendite patrimoniali;
- h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- j. dai beni ed immobili di proprietà dell'Associazione; dal fondo di riserva.

22.2 È vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 23) Esercizio finanziario

23.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

23.3 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

23.4 La rendicontazione consuntiva deve essere presentata all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Tali atti saranno sottoposti prima al Consiglio direttivo, poi all'Organo di controllo ed infine all'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

23.5 La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

Scioglimento

Art 24) Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

- 24.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 18.5.3 del presente Statuto.
- 24.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
- 24.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Disposizioni finali

Art 25) Rinvio alle norme generali.

- 25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Art 26) Controversie

- 26.1 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, qualora non risolte in prima istanza dal Consiglio Direttivo, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedere. Il loro lodo sarà inappellabile.
- 26.2 Per ogni controversia giudiziaria si elegge come competente il Foro di Roma.